

## *Le suggestioni di un romanista e le «Divagazioni intorno al diritto romano» di Vincenzo Giuffrè*

«Con la sua dedizione incessante alla ricerca e all'insegnamento e con i risultati conseguiti nell'uno e nell'altro campo, Enzo Giuffrè ... ha onorato e onora la scienza romanistica, la nostra Facoltà e il sistema universitario italiano, di cui è conoscitore profondo e di cui, in contingenze delicate, ha contribuito a mettere in luce sul piano tecnico-giuridico carenze, contraddizioni strutturali, necessità di riforme di metodi e di mentalità riuscendo a suggerire utili innovazioni giuridiche». Così esordiva Luigi Labruna, nella sua *laudatio*, in occasione della Giornata di studio dedicata al Prof. Giuffrè, *Iura, arma, leges*, svoltasi a Napoli il 16 novembre 2012. «Uno dei protagonisti della romanistica napoletana, italiana e internazionale degli ultimi decenni»: così Carla Masi Doria, Ordinaria di Diritto romano presso l'Università «Federico II» di Napoli, nell'inaugurazione della stessa giornata<sup>1</sup>.

Sulla sua persona, sulla sua impressionante capacità di lavoro, unita ad un'umanità e ad una dolcezza di tratto non comune, e su molti tratti della sua biografia intellettuale si sono fermati, in quella occasione e oggi, ben più efficacemente di quanto potrei fare io, una serie di Maestri e Amici.

Vorrei quindi porre oggi l'attenzione, con notazioni 'impressionistiche', su alcuni dei saggi proposti (o riproposti) nel volume che oggi presentiamo, per concludere con qualche osservazione sulle 'grandi aree tematiche' e soprattutto sui 'metodi' del mio Maestro.

Nelle sezioni – si è già osservato – Giuffrè si ferma anzitutto su analisi di metodi e prospettive: non solo su quelli della ricerca romanistica ma anche sulla 'cultura romanistica' di studiosi di diritto positivo, quale traspare da commenti a sentenze della Cassazione, e sulle 'proiezioni moderne' (in particolare – ma non solo – in materia di diritto penale e di diritto internazionale) nei riguardi delle fonti antiche. La maggioranza dei lavori brevi condensati nella prima sezione (e alcuni sparsi in quelle successive) proviene da *Tagliacarte* (segnalazioni bibliografiche apparse negli anni sulla rivista *Labeo*), *Cronache* (resoconti di convegni e altri eventi scientifici), *Redazionali* scritti in qualità di Condirettore o Direttore della stessa rivista *Labeo*. Come afferma lo stesso Giuffrè nella 'Nota' introduttiva, si trattava di scritti a lui cari, in quanto affiancanti quasi la

<sup>1</sup> C.M. Doria, *Una festa accademica [Iura arma leges. Per Enzo Giuffrè]*, in *Index* 41, 2013, 249 ss.

"  
"  
"

sua intera vita di studioso: «andavano dal primo a stampa – ero appena laureato quando *Labeo* me lo accettò – all’ultima annata (la decima da me curata quale direttore responsabile)».

Ai metodi, in un incessante dialogo con i maestri del passato, è dedicata anche la seconda sezione. Per inclinazione personale (forse trasmessami proprio dallo stesso Giuffrè, oppure maturata individualmente attraverso i miei studi, o per entrambi i motivi), mi piace porre in risalto la lettura modernizzante che Giuffrè fornisce di Siro Solazzi, a lungo accusato di essere un ‘campione’ di quella condannata stagione della nostra storiografia che va sotto il nome di ‘interpolazionismo’. Individualmente ho sempre amato Solazzi, col suo personale acume nel risaltare le incongruenze interne a Gaio e ai singoli frammenti riprodotti nei *Digesta*, o le incoerenze reciproche fra affermazioni diverse all’interno del *Corpus Iuris*, e con i suoi ‘ritorni e ricorsi’, sugli stessi problemi e a volte gli stessi passi, fornendone soluzioni e interpretazioni diverse nel tempo. Segno di un incessante lavoro ‘sul campo’ e dell’uso (a volte con risultati fecondissimi) sistematico di quel ‘dubbio metodico’ proprio dei nostri saperi a partire da *Décartes*. Giuffrè in qualche modo lo ‘decontestualizza’ e ‘risostanzializza’ nella temperie moderna: nell’ottica di Solazzi, «se fosse stato possibile» scrive «provare che quanto si apprendeva dal Digesto non era tutto ‘oro colato’ ..., che poteva essere (per Lui era) almeno in parte di mani plurime anonime, magari di ‘praticoni’ del diritto, legulei, scribi *et similia*» ciò avrebbe condotto, fra l’altro, «ad una nuova, diversa Palingenesi della *iurisprudencia* antica: non solo la ricostruzione della struttura degli scritti ricomposti ad unità che magistralmente era stata compiuta da Otto Lenel, ma la ricostruzione del contenuto originario di quegli scritti»<sup>2</sup>. Un Solazzi, insomma, estremamente moderno e ‘precursore’. Una rilettura, questa, di cui tenere assolutamente conto in una stagione, come la nostra, che per un verso conosce una ‘esplosione di Palingenesi’ (per parafrasare una felice formula di Andrea Giardina), e per l’altro assiste a una ‘rilettura’ degli interpolazionisti, come dimostrano alcuni fruttuosi incontri tridentini<sup>3</sup> e ora un progetto (incentrato su Gradenwitz e sui suoi rapporti con Riccobono) in fase di svolgimento presso l’Istituto Italo-Tedesco di Villa Vigoni<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> V. Giuffrè, *Solazzi tra filologia e affidabilità della fonte*, in Id., *Divagazioni intorno al diritto romano*, Napoli 2014, 97 ss., 111.

<sup>3</sup> Si v. part. i contributi raccolti in Aa.Vv. (cur. M. Miglietta, G. Santucci), *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del ‘Seminario internazionale di diritto romano’ e della ‘Presentazione’ del terzo volume dei ‘Iustiniani Digesta seu Pandectae’, Digesti o Pandette dell’imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14-15 dicembre 2007)*, Trento 2011.

<sup>4</sup> Mi riferisco al progetto / seminario internazionale *Juristischer Methodentransfer im späten 19. Jahrhundert: Rätsel zwischen Heidelberg, Palermo und Berlin. Circolazione di modelli me-*

Su alcune suggestioni scaturenti dalla terza sezione, «Il nuovo del giuridico», forse la più corposa del volume, inerente a temi di recente oggetto di studio, nonché su taluni argomenti riproposti anche con finalità didattiche, si è fermato oggi Luigi Capogrossi Colognesi.

La quarta sezione del volume è dedicata, in sintesi, al ‘mestiere di giurista’, e al rapporto fra istituzioni e giuristi sia nell’antichità che nella temperie attuale.

Ben pone in risalto, Giuffrè, ad esempio nel contributo *Il diritto fra scoperta e creazione*, come (già sottolineato da sociologi del calibro di Galanter, Friedmann e soprattutto Luhmann) «mentre le società premoderne ed antiche non accettavano (almeno non accettavano senza resistenze) l’idea del mutamento, ed il diritto trovava quindi agevolmente il suo principio di legittimazione nella tradizione e continuità, una caratteristica del diritto nelle società industrialmente sviluppate è invece la sua variabilità ... Il diritto si trova di fronte a crescenti richieste di rapidità nell’adattarsi agli accelerati mutamenti sociali, economici, tecnologici etc.»<sup>5</sup>. Tanto più complicato il compito del giurista: ché la ‘giurisprudenza creativa’ è lenta, si sviluppa sulla base di lunghi dibattiti (il *ius controversum*, il dialogo anche con giuristi del passato, dei romani ne è esempio luminoso) e soprattutto «ha bisogno di tempo per incanalarsi in stabili soluzioni». Tanto più essenziale, soprattutto, pone in risalto Giuffrè, nei momenti di crisi, «di svolta, di impostazione di programmi organizzativi ad ampio respiro». Il giurista rappresenta infatti la memoria storica, la continuità, la possibilità di evitare errori già commessi in passato, e di pervenire a regole ‘concordate’ che assicurino una migliore governabilità di rapporti e situazioni per il futuro.

Il rapporto fra giuristi (antichi) e politica permea anche il saggio su *Iurisprudence*, versione a stampa di una bellissima relazione svolta da Giuffrè a Copanello, nel 2003: partendo dalla complessa posizione di Cicerone<sup>6</sup>, e passando per Plutarco, Giuffrè mostra come alla concezione antica del ‘fare politica’, ovvero «partecipare con elaborazioni di ingegneria costituzionale o responsabilità di governo ... alla *gubernatio rei publicae*, quasi che questa potesse ... prescindere dalle personali convinzioni, dai propositi e dalle ambizioni», si contrapponga quella moderna, per cui il compito del politico risiede nella «prospettazione e propugnatione di certe scelte in ordine alla acquisizione e distribuzione delle ri-

*todologici fra giuristi di fine Ottocento: enigma fra Heidelberg, Palermo e Berlino*, svoltosi presso il Centro Italo-Tedesco per l’Eccellenza europea di Villa Vigoni fra il 26 e il 29 aprile 2016 (organizzato e curato, oltre che da me, dai Colleghi Christian Baldus e Mario Varvaro).

<sup>5</sup> Giuffrè, *Il diritto fra scoperta e creazione*, in Id., *Divagazioni* cit., 347 ss., 353.

<sup>6</sup> Si tratta di tematica affrontata, fra i contributi recenti di argomento ‘ciceroniano’, ad esempio anche in F. Tamburi, *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana. Cicerone*, Napoli 2013.

sorse, alle gerarchie tra le fasce sociali, all'opzione circa i possibili assetti della comunità ... cui normalmente si accompagna l'aspirazione a cariche pubbliche che diano la possibilità di attuare la visuale divisata o condivisa»<sup>7</sup>. In realtà parrebbe quasi che la concezione antica trapeli nell'art. 67 della nostra Costituzione, secondo cui «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato»: la realtà odierna dei 'gruppi parlamentari' e delle sanzioni nei riguardi dei 'dissidenti' è tuttavia ben diversa (e corrispondente al ritratto che ne formula Giuffrè) dalla posizione teorica di principio contenuta nella nostra Carta fondamentale.

Anche il lavoro su *Regulae e metodi della 'scientia iuris'*, accolto anche nel volume dei *Quaderni Lupiensi* che oggi presentiamo, appena apparso, riflette la complessità del mestiere del giurista, le cui ragioni e i cui metodi possono anche venire piegati alle necessità della politica: è la sorte, ad esempio, della 'decontestualizzazione' e 'risostanzializzazione' avvenuta per la nozione di *regula iuris* che, ('principio' casistico e ipotesi di indirizzo nell'ottica dei giureconsulti repubblicani e del principato), diviene "*periculosa*" e subordinata al *ius* (imperiale), e dunque definitivamente priva di valenza normativa, nel quadro della Compilazione giustiniana.

Ancora 'redazionali', 'tagliacarte', 'introduzioni' sono riprodotti nella quinta sezione, dedicata al 'mestiere di Maestro', ovvero alla relazione fra impegno di ricerca e attività didattica. La manualistica, uno dei filoni di gran rilievo della scienza romanistica italiana, è tema affrontato dal Giuffrè (egli stesso autore di un fortunatissimo manuale istituzionale) attraverso in particolare le 'letture' di specifici manuali (quali quello di *Storia* dell'Amirante, o la recentissima edizione delle *Istituzioni* del Nicosia), e il risalto dato alle prospettive individuali dei singoli autori.

L'ultima sezione affronta il tema delicato del rapporto tra le riforme dell'ordinamento universitario ed il ruolo delle Riviste scientifiche; l'ultima parte di questa sezione si ferma in modo particolare, attraverso la 'lettura' di alcune 'carte', sulla vicenda della Rivista *Labeo*, su cui molto è stato scritto e detto, anche in questa sede, e su cui non penso sia dunque opportuno fermarsi oltre.

Dicevo: qualche osservazione sulle 'grandi aree tematiche' e sui 'metodi'. In questo devo ammettere di 'barare'. Ché Giuffrè ha fatto a me e alla scienza romanistica il grandissimo favore di ripercorrere le tappe essenziali della sua biografia, nel contributo *L'autore raccontato da se stesso*, pubblicato in un prezioso opuscolo autonomo (del quale ho la fortuna di essere una dei destinatari) e poi riedito in un'altra raccolta di scritti di Giuffrè, che lui ha voluto chiamare

<sup>7</sup> V. Giuffrè, *Iurisprudens: Politiker "de pur Sang"*, in Id., *Divagazioni cit.*, 365 ss., 370.

«Scritti emigrati» (come sottotitolo del più aulico titolo *Momenti della 'iuris scientia'*) apparsa a Madrid (Marcial Pons) nell'estate di quest'anno<sup>8</sup>.

Qualche parola dalle prime pagine: «Sono stato fortunato. La mia famiglia d'origine, per tradizione di medici, provinciale, mi ha permesso di secondare la mia inclinazione per gli studi classici, e di optare per la Facoltà di Giurisprudenza nell'Ateneo di Napoli ... La mia vita s'è svolta per la maggior parte nel 'secolo breve' da poco trascorso».

«A mano a mano che mi addentravo negli studi, emergeva che la elaborazione ed evoluzione del *ius* rimasero affidate per secoli alla *scientia iuris* professata da privati. Non potevo sottrarmi al fascino ed all'onere di indagare in merito»<sup>9</sup>.

Giuffrè, nella propria autobiografia intellettuale, si diffonde segnatamente sulle 'linee di ricerca' da lui seguite negli anni.

Fra le più risalenti, quella dedicata alla comparazione fra diritto romano e ordinamenti (moderni) dei paesi dell'America Latina. A tale proposito il Maestro giustamente rileva come gli studi comparatistici più recenti abbiano evidenziato come le esperienze nazionali di tali paesi si collochino in un'area «non coincidente con le due famiglie abitualmente identificate come aree di civil law e di common law», come anche «una particolare comune base socio-culturale sottostante a quegli ordinamenti che, senza tradire le radici, conferisce loro una peculiarità e ne permette, anzi esige, un'aggregazione regionale a sé stante»<sup>10</sup>.

La 'repressione criminale romana': vi è stato attratto anzitutto dall'«anacronismo» con cui taluni autori moderni tentavano di proiettare principi attuali sull'esperienza antica, e nei suoi scritti ad essa dedicati ha sempre contrastato «simili ricostruzioni ammodernanti», mostrando ad esempio l'inesistenza del principio di legalità in quella esperienza. Similmente (e per converso) ha posto in luce le «anticipazioni» contenute nella *pro Cluentio* ciceroniana quanto alla moderna «presunzione di innocenza»<sup>11</sup>.

Nell'ambito dei suoi studi di diritto pubblico romano particolare rilievo rivestono le sue «Lecture e ricerche» in materia di militari: filo conduttore, per sua stessa ammissione, «il rilievo che nell'età post-mariana per peculiari motivi organizzativi, nell'età del principato per esigenze politiche ed economiche, nel tardo antico per il porsi diverso della gestione del potere, l'esercito divenne un *corpus separatum* ... come tale non poteva non ottenere un diverso ordinamen-

<sup>8</sup> V. Giuffrè, *L'autore raccontato da se stesso*, in Id., *Momenti della 'iuris scientia'. Per la coscienza del giurista moderno. Scritti emigrati*, Madrid 2015, 17 ss.

<sup>9</sup> Giuffrè, *L'autore raccontato da se stesso* cit., 21.

<sup>10</sup> Giuffrè, *L'autore raccontato da se stesso* cit., 26.

<sup>11</sup> Giuffrè, *L'autore raccontato da se stesso* cit., 26 s.

to anche a riguardo dei rapporti dei *militēs uti singuli*». Nel bene e nel male, come risulta dalla rigida applicazione fatta durante la prima guerra mondiale, da parte dei tribunali militari italiani, dell'«uscir dalle file in presenza del nemico», addirittura col richiamo a un'opinione del giurista Modestino, accolta in D. 49.16.3.11<sup>12</sup>.

La 'storia della giurisprudenza romana' è stata affrontata da Giuffrè sia con avvincenti riletture del lavoro di Quinto Mucio e Servio Sulpicio Rufo (quest'ultimo in particolare in relazione all'*actio Serviana* e al *mandatum pecuniae credendae*), che con un'analisi della valutazione dell'epicureismo in Cicerone, che attraverso un'indagine acutissima dell'opera e dello stile di Papiniano, che – infine – attraverso puntuali letture degli scritti di giuristi tardo-classici in tema di *res militaris*.

Lo stesso Giuffrè tralascia di fermarsi sugli innumerevoli scritti in tema di diritto privato, dal primo, ponderoso lavoro sulla 'conversione' di atti giuridici invalidi, al mandato di credito, alla *bonorum venditio* e alla *bonorum cessio*, ai *iura in re aliena*, agli 'studi sul debito'. Essi sono noti al grande pubblico, e Giuffrè stesso è consapevole della loro amplissima diffusione. Si ferma piuttosto sull'ottica che l'ha costantemente guidato nell'esame di tali istituti (ottica dalla quale io stessa, nei miei studi e ricerche sul diritto privato dei Romani, sono stata profondamente influenzata). In Germania si parla, a tale proposito, di «befreiende Wirkung der Rechtsgeschichte». Giuffrè la definisce nel modo seguente: «se la ricerca storica appura che certi dogmi, accolti dai diritti moderni soltanto perché 'con la barba bianca', non hanno ragion d'essere oggi giacché sono mutate le situazioni sociali ed economiche, bisogna disfarsene. Troppo ha pesato sui moderni l'autoritatività del *Ius Romanorum*»<sup>13</sup>. In parole povere, là dove si rinvenivano, in norme e istituti del presente, residui del passato (nello specifico del diritto romano, ma non solo), che non abbiano più ragion d'essere, siano del tutto inattuali, e vengano conservati per mero ossequio nei riguardi dell'*auctoritas* del diritto antico, occorre che il giurista si adoperi nel senso di una loro rimozione, verso un'eliminazione di tali residui dall'ordinamento stesso. Così è avvenuto, ad esempio, per il divieto di donazione fra coniugi o (in tempi più recenti) per la presunzione muciana nell'ambito del diritto italiano di famiglia. Fra i molti compiti che incombono allo storico del diritto del terzo millennio, quello del 'dubbio' cartesiano, dell'analisi critica del presente – ma con gli strumenti dello storico, che sono diversi, e spesso più penetranti, di quelli del sociologo, dell'antropologo o dell'economista –, dell'individuazione di

<sup>12</sup> Giuffrè, *L'autore raccontato da se stesso* cit., 27 s.

<sup>13</sup> Giuffrè, *L'autore raccontato da se stesso* cit., 32 ss.

debolezze e spazi di miglioramento e crescita dell'attuale, restano imprescindibili: siamo enormemente grati a Giuffrè per avercelo, quotidianamente, col suo lavoro di Maestro, ricordato, ed estremamente lieti che di tale attività sia data testimonianza, anche oggi, con la presente raccolta di scritti e con gli incontri (quale quello odierno) volti a discuterli e a perpetuarne l'esempio.

Francesca Lamberti  
Università del Salento  
francesca.lamberti@unisalento.it

